



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA



ANCREL  
SEZIONE BOLOGNA



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

## GLI INCARICHI PROFESSIONALI NEGLI ENTI LOCALI: INCARICO O APPALTO DI SERVIZI?

Sugli orientamenti della Corte dei Conti  
e sulle procedure da applicare

**Mercoledì 29 aprile 2026 ore 15:00 - 18:00**

**Sala XX Maggio 2012 | Viale della Fiera 8 | Bologna**



Dott. Marco  
CASTELLANI

# ***Incarichi fiscali e consulenze professionali ruolo dell'organo di revisione***

---



Dott. Marco  
CASTELLANI

## ***Delib. Emilia-Romagna n. 123/2022***

Delib. Emilia-Romagna n. 123/2022

le attività del responsabile finanziario rientrano in una **funzione pubblica**, e come tali **non sono esternalizzabili**

e lo fonda su due elementi decisivi:

- 1. Distinzione funzione vs servizio “La distinzione tra funzioni e servizi...**le funzioni implicano esercizio di potestà pubbliche**”
- 2. Conseguenza diretta l'attività del responsabile finanziario, incidendo su atti autoritativi (bilancio, equilibri, impegni), è funzione e non servizio
- 3. Conclusione esplicita della Cortesi tratta di attività “non esternalizzabile”

**Quindi non siamo davanti a un problema di qualificazione contrattuale.**

**La Corte dice una cosa più radicale: la contabilità è funzione e, in quanto tale, non può uscire dall'ente.**

In molti enti di piccole dimensioni (non tanto in Emilia Romagna) si rileva una integrale esternalizzazione a società di servizi che curano anche gli impegni i mandati etc.... Situazione patologica

## ***Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 214 del 2 agosto 2019***

Dall'analisi della giurisprudenza del Giudice Contabile emerge che in casi eccezionali legati all'impossibilità di destinare il personale in servizio allo svolgimento dei compiti rientranti tra quelli istituzionali dell'ente, l'ente possa ricorrere, per tempi limitati, alla prestazione consulenziale. Il ricorso all'incarico professionale esterno deve essere tuttavia considerato una *extrema ratio*, da utilizzare soltanto in casi straordinari e del tutto eccezionali che presuppongono l'impossibilità di fare ricorso ad altro personale già in servizio. Ciò vale soprattutto, come nel caso di specie, in tutti i casi nei quali la prestazione consulenziale viene acquisita per assicurare lo svolgimento di attività istituzionali dell'amministrazione. Tali principi sono consolidati nella giurisprudenza del Giudice Contabile (si vedano, per tutte, Corte dei conti, I° App, n.327/2017; id., n.411/2017; id., n.488/2017, Corte dei conti, II° App., n.168/2016; Corte dei conti, Sez. Lazio, n.125/2015, confermata da Corte dei conti, I° App., n.283/2017).


**Nel caso di specie è accaduto che una prestazione di natura strettamente istituzionale e di contenuto privo di specificità, quale deve essere intesa l'analisi di tutte le problematiche inerenti l'attività delle società di capitali e consorzi – azienda a partecipazione dell'amministrazione provinciale di Milano, sia stata sostanzialmente esternalizzata e curata da un professionista esterno per un periodo di oltre quattro anni.**

Deve essere ritenuto del tutto contrario ai principi di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa che la Provincia di Milano – **che disponeva nei propri ruoli interni di numerosi funzionari laureati ed in alcuni casi abilitati al patrocinio giurisdizionale dell'ente** (come puntualmente rappresentato dalla Procura Regionale) – abbia omesso di costituire al proprio interno, anche attraverso specifici procedimenti selettivi e la predisposizione di appositi moduli di formazione ed aggiornamento – **un ufficio professionalmente preparato, destinato alla cura delle riferite problematiche gestionali ed abbia per contro conferito incarichi esterni senza preoccuparsi in alcun modo di destinare una parte delle energie professionali esterne alla formazione del personale in servizio presso l'amministrazione, in vista di una futura gestione interna coerente con la natura istituzionale della materia oggetto dell'esternalizzazione.**




Dott. Marco  
CASTELLANI

## *Corte dei conti – Sez. giur. Lombardia Sent. n. 112/2024*

 Tipo di condanna

 Responsabilità amministrativo-contabile  danno erariale

Principio affermato: **Non è consentito esternalizzare attività contabili e finanziarie ordinarie dell'ente**

 Attività contestate contabilità e bilancio assistenza fiscale inventario supporto segreteria

 Qualificazione giuridica  non appalto  ma lavoro autonomo / consulenza

 Effetto  Il corrispettivo pagato = danno erariale 

Dispositivo  Condanna: € 80.000

«La sentenza Lombardia n. 112 del 2024 è particolarmente significativa perché non si limita a qualificare l'errore, ma condanna: qualifica come danno erariale il costo degli incarichi esterni per attività contabili che dovevano essere svolte internamente stante la presenza di personale idoneo a svolgerle.»

«l'esternalizzazione di tali attività non si giustifica nemmeno per l'ente in condizioni di conclamata carenza di personale, trattandosi di una fattispecie che, in via di principio, pregiudica la sana gestione delle risorse pubbliche e genera un danno erariale».

## *Corte dei conti – Sez. giur. Trentino-Alto AdigeSent. n. 97/2021*

### **Fatto**

affidamento esterno: redazione e aggiornamento inventario - attività ordinaria dell'ente


### **Valutazione della Corte**

 **Violazione dell'art. 7 d.lgs. 165/2001**

(accertata)

 **Ma: NON è stato dimostrato il danno erariale**

### **Principio decisivo**

 Per la responsabilità serve dimostrare: presenza di professionalità interne, disponibilità concreta, compatibilità con carico di lavoro

### **Esito**

 **ASSOLUZIONE**

## ***Corte dei conti – Sez. giur. Trentino-Alto AdigeSent. n. 97/2021***

### **La decisione del Collegio contabile**

Per i giudici contabili, pur considerando l'illegittimità della procedura attivata dal responsabile del servizio finanziario di affidamento di un incarico esterno in violazione delle disposizioni, di cui all'art.7. comma 6, del d.lgs. 165/01, tuttavia, la Procura non ne ha dimostrato l'illiceità.

Nel caso di specie, la Procura avrebbe dovuto verificare anche le concrete circostanze di fatto che si presentavano al momento del conferimento degli incarichi in questione. **In altri termini, è indubbio che la reiterazione del conferimento a soggetto esterno dell'incarico di redazione e aggiornamento dell'inventario del Comune costituisce una rilevante divergenza dal fisiologico schema di gestione, sia del personale dipendente che dei servizi dell'ente, oltre che porsi in contrasto con l'espresso divieto di rinnovo e proroga posto dall'art. 7, comma 6, lett. c) d.lgs. n. 165/2001.** Tuttavia, per aversi illiceità della condotta, la Procura avrebbe dovuto dimostrare:


- (a) la presenza in servizio di qualificate professionalità interne, astrattamente idonee ad espletare l'incarico stesso;**
- (b) la disponibilità in concreto di tali professionalità alla esecuzione dell'incarico;**
- (c) la mancanza di complessità nella materia da esaminare, in ipotesi di incarico di consulenza",** mentre l'onere della prova a carico di parte convenuta è un onere "riflesso", nel senso che si presenta tanto più esteso quanto più estesa è la prova dei fatti asseverati da parte della Procura.

## ***Corte dei conti – Sez. giur. Trentino-Alto AdigeSent. n. 97/2021***

### **La decisione del Collegio contabile**

Nel caso di specie, l'espletamento dei compiti oggetto dei due incarichi, ossia la "predisposizione e l'aggiornamento dell'inventario", sono compiti ordinari dell'ente, ma rientranti nelle mansioni proprie non di qualunque dipendente, bensì di dipendenti in possesso di una professionalità specifica nel settore della gestione dei procedimenti contabili e di classificazione dei beni in bilancio. In questo caso, la difesa ha documentato, a differenza della Procura, come la riduzione di orario, unitamente al carico di lavoro del Servizio finanziario, sono elementi adeguati a contestare che i tre dipendenti potessero utilmente svolgere le attività aggiuntive oggetto dei due incarichi. In altre parole, l'assunto che tale personale avrebbe potuto utilmente esservi adibito, avrebbe dovuto richiedere alla Procura un documentato riscontro dei compiti già loro affidati e della disponibilità oraria di ciascuno per dimostrarne la compatibilità con il connesso aggravio del carico di lavoro.

**Non essendo stato fornito, il citato riscontro dalla Procura, il responsabile finanziario deve essere assolto da ogni addebito.**



Dott. Marco  
CASTELLANI

## ***Corte dei conti Emilia-Romagna Delib. n. 87/2025/PRSE (richiamata nella Relazione sullo stato della finanza locale)***

### **Fatto**

Ente affida all'esterno:

**redazione del bilancio economico-patrimoniale**

**gestione inventario**

Operativamente:

invio dati finanziari

elaborazione esterna di CE e SP



### **Qualificazione della Corte**

La tenuta della contabilità economico-patrimoniale è **funzione pubblica del responsabile finanziario**



### **Principio**

**Funzione → non esternalizzabile**



### **Passaggio decisivo**



L'attività esterna di rielaborazione dati:

NON è servizio

è riqualificata come **consulenza**



### **Conseguenza**

applicazione disciplina incarichi ex art. 7, trasmissione alla Procura

Dal 2020 è stato abrogato il limite quantitativo del 20% per le consulenze, ma la giurisprudenza contabile afferma che il vero limite non è più numerico: è funzionale.

Non possono essere utilizzate incarichi esterni per svolgere attività che rientrano nelle funzioni proprie dell'ente.

***Corte dei conti Emilia-Romagna Delib. n. 87/2025/PRSE  
(richiamata nella Relazione sullo stato della finanza locale)***

**La maggioranza degli enti - esternalizza la redazione bilancio economico-patrimoniale e questo dall'introduzione del d.lgs 118/2011.....(in molti casi anche il bilancio consolidato)**

Si attende il riaccertamento ordinario.....si rilanciano le scritture in automatico in base alla matrice di Arconet e si effettuano le scritture di assestamento.

Quasi sempre questa attività è un corollario del servizio di assistenza software della contabilità e o dell'inventario (a volte di entrambi) e non costituisce un incarico a sé stante.....

**Questa indicazione della Sezione ER va intesa piuttosto come monito in vista dell'accrual.....dove le scritture in partita doppia saranno autonome rispetto a quelle della co.fi e pertanto sarà impossibile replicare questo tipo di gestione.**

Altra considerazione deve essere fatta per quei piccoli enti che hanno una scarsa dotazione organica e hanno esternalizzato le attività basilari della contabilità.

**Questo è indubbiamente un fattore di grande criticità.**

## *il punto sull'accrual*

**Siamo nel clou della fase pilota, in attesa della norma prevista dal PNRR (entro 30/06/2026) - Dalla bozza di schema ddl modifica legge 196/2009:**

*Art. 39 comma 2.*

Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2029, uno o più decreti legislativi **per adeguare il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai principi e alle disposizioni della presente legge, nonché per consentire l'adozione da parte degli enti territoriali e dei loro enti strumentali del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual definito in attuazione della Riforma 1.15 del PNRR, dal 1° gennaio 2030.**

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) modifica dei decreti legislativi n. 267 del 2000 e n. 118 del 2011 per **consentire l'adozione del Quadro concettuale, degli ITAS e del piano dei conti definiti in attuazione della Riforma 1.15 del PNRR**, tenendo conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali e dei risultati della sperimentazione di cui al comma 3, e avviare un percorso diretto al recepimento integrale della Riforma accrual; b) adeguamento della disciplina della copertura delle leggi regionali e delle relative relazioni tecniche alle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento al superamento del ricorso alla modalità di copertura attraverso il rinvio alla legge di bilancio e tenendo conto delle specificità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; c) revisione della definizione di enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, per coordinarla con la disciplina degli enti vigilati dallo Stato; **d) aggiornamento della disciplina della Commissione Arconet, anche ai fini dell'adeguamento degli allegati n. 1 e da n. 4 al 17 al decreto legislativo n. 118 del 2011**



## ***l'andamento del personale negli EE.LL***



Fondazione ANCI

### **Il personale dei Comuni italiani**

*Edizione 2026*




Nonostante l'incremento registrato nell'ultimo anno, il dato 2024 è più basso del 28,4% rispetto al 2007. Anche ponderando il personale comunale in servizio per 1.000 abitanti nell'intero intervallo temporale osservato, si registra una riduzione del dato, passato da 8,04 nel 2007 a 5,85 nel 2024



Dati del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, emerge che nel 2024

**Figura 1. Il personale in servizio delle amministrazioni comunali, 2007-2024**



*Fonte: elaborazione IFEL-Area Studi e Statistiche Territoriali su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, anni vari*

Dott. Marco  
CASTELLANI

## ***l'andamento del personale negli EE.LL < 5.000 abitanti***

Dai dati del Conto Annuale della Ragioneria dello Stato risulta che, a dicembre 2024, il personale a tempo indeterminato impiegato nei comuni con meno di 5.000 abitanti ammonta a 53.228 unità; erano 61.795 nel 2013. In dodici anni, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, pieno o parziale, dei piccoli comuni si è dunque ridotto di 8.567 unità.

**Tabella 2. Il personale dei piccoli comuni dal 2013 al 2024, per regione (v.a. e var. %)**

Regione	Totale Personale stabile			Incidenza part-time		
	2013	2024	2013/24	2013	2024	2013/24
	v.a.	v.a.	Var. %	Val. %	Val. %	Var. ass.
Abruzzo	2.156	1.567	-27,3%	10,5	22,2	11,7
Basilicata	1.803	1.094	-39,3%	11,9	30,4	18,5
Calabria	4.380	4.325	-1,3%	23,9	65,7	41,8
Campania	4.524	2.868	-36,6%	14,8	31,9	17,1
Emilia-Romagna	2.149	1.680	-21,8%	7,7	8,5	0,8
Friuli-Venezia Giulia	1.818	1.510	-16,9%	11,7	8,4	-3,3
Lazio	3.192	2.131	-33,2%	25,2	31,5	6,3
Liguria	1.932	1.631	-15,6%	10,1	12,3	2,3
Lombardia	8.716	7.362	-15,5%	16,0	17,4	1,4
Marche	1.882	1.669	-11,3%	6,5	9,7	3,2
Molise	1.045	590	-43,5%	17,6	31,5	13,9
Piemonte	6.420	5.069	-21,0%	10,6	12,3	1,8
Puglia	1.260	987	-21,7%	10,6	29,2	18,7
Sardegna	4.176	3.770	-9,7%	7,0	9,8	2,7
Sicilia	5.220	6.812	30,5%	7,3	71,6	64,3
Toscana	2.190	1.797	-17,9%	5,4	6,7	1,3
Trentino-Alto Adige/Südtirol	3.393	3.517	3,7%	31,7	37,2	5,4
Umbria	907	745	-17,9%	6,1	9,8	3,7
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1.091	857	-21,4%	16,5	16,2	-0,3
Veneto	3.541	3.247	-8,3%	14,5	15,3	0,9
<b>Totale</b>	<b>61.795</b>	<b>53.228</b>	<b>-13,9%</b>	<b>14,1</b>	<b>29,1</b>	<b>15,0</b>

Fonte: elaborazione ANCI su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, anni vari

## ***l'andamento del personale negli EE.LL < 5.000 abitanti***

Le assunzioni nei Comuni con le introduzioni della capacità assunzionale in base al valore soglia sono in aumento tuttavia aumentano le dimissioni che, più che raddoppiate in sette anni (+114%), hanno ormai superato le uscite per pensionamento.

Per cui il saldo rischia di essere negativo.

Il fenomeno si è sviluppato mentre la lunga stasi degli organici ha invecchiato il personale, portando a 51 anni l'età media dei dipendenti e a 56 quella dei dirigenti.

Risultato: a questi ritmi entro sette anni, tra pensionamenti e uscite volontarie, potranno dire addio al posto di lavoro in Comune 145mila persone, il 46% degli organici attuali.

Con il rischio, concreto, che il drastico dimagrimento imposto fra 2007 e 2020, quando la lunga cura contro la crisi del debito pubblico ha ridotto de 28,4% il numero dei dipendenti, si trasformi in un fatto strutturale: archiviando le speranze di recupero nutrite negli anni scorsi.


Personale

### **Comuni, lascerà il 46% dei dipendenti nell'arco di sette anni**

Le dimissioni (+114% dal 2017) superano i pensionamenti: attese 145mila uscite entro il 2032, perso il 28,4% dei dipendenti dal 2007



di Gianni Trovati  
22 Aprile 2026



Dott. Marco  
CASTELLANI

## *.....nessuna strada per gli incarichi contabili e fiscali.....oppure???......*

La contabilità è:

**funzione pubblica interna (non esternalizzabile)**

⚠ **Tuttavia, all'interno della funzione esistono:**

🟢 **ATTIVITÀ DI NATURA OPERATIVA**

👉 qualificabili come **servizi**

📌 **Esempi**

dichiarazione IVA (un parere pro veritate invece si qualificherebbe come consulenza)

altri adempimenti fiscali

supporto inventariale

supporto nelle fasi di programmazione e rendicontazione (esempio definizione avanzo vincolato – tabella A2)

🔴 **Principio**

Queste attività possono essere esternalizzate **senza generare danno erariale** (⚖ **Giurisprudenza** 👉 Trentino-Alto Adige (inventari) → illegittimità formale ✓ → **NO danno erariale**) – **E' NECESSARIO SEGUIRE LA PROCEDURA CORRETTA**

🟣 **Punto chiave**

la funzione resta interna, ma alcune attività operative possono essere rese come **servizi**

*.....nessuna strada per gli incarichi contabili e fiscali.....oppure???.....*

Tuttavia:

👉 Esternalizzazione:

✓ **episodica / tecnica** → ammissibile

✗ **strutturale / sostitutiva** → illegittima

🔴 **Esempio**

dichiarazione IVA una tantum → ✓

dichiarazione IVA affidata ogni anno → ⚠️

🟣 **Principio**

**l'esternalizzazione non può sostituire stabilmente la funzione interna**

La Corte ci dice che la contabilità è una funzione e non può essere esternalizzata. Tuttavia, all'interno di questa funzione esistono attività operative che possono essere qualificate come servizi e quindi affidate all'esterno, senza che ciò comporti automaticamente un danno erariale. **Il problema nasce quando l'esternalizzazione diventa strutturale e sostitutiva della funzione**

**Non è l'esternalizzazione in sé il problema, ma la sua trasformazione da supporto tecnico a sostituzione della funzione**

## Come valutare il merito della prestazione?

### CPV – Common Procurement Vocabulary

👉 Sistema di classificazione europeo degli appalti pubblici

#### 📌 Funzione

identificare **oggetto del contratto**, uniformare le procedure di gara, garantire trasparenza e comparabilità

#### 🔴 Principio

Il CPV descrive la **natura oggettiva della prestazione**, classifica **servizi, lavori, forniture**, non classifica “consulenze”

#### 🟣 Conseguenza

Se una prestazione ha un codice CPV di servizio - 👉 è, per sua natura, un **servizio**

- 79210000-9 → Servizi di contabilità e revisione
- 79211000-6 → Servizi di contabilità
- 79212000-3 → Servizi di revisione contabile
- 79220000-2 → Servizi fiscali
- 79221000-9 → Servizi di consulenza fiscale
- 79222000-6 - Servizi di compilazione delle dichiarazioni fiscali

#### Dichiarazione IVA

👉 Attività:  
raccolta dati  
elaborazione  
trasmissione

#### 🔴 CPV applicabile

👉 79220000-2 – Servizi fiscali

#### 🟣 Conseguenza

è un **servizio operativo** non una consulenza

## ***Requisito soggettivo***

---

Il CPV è uno strumento che spesso trascuriamo, ma è fondamentale perché ci obbliga a guardare l'oggetto della prestazione.

Se una prestazione è codificata come servizio contabile o fiscale, non può diventare consulenza **solo perché affidata a un professionista.**

Questo ci consente di distinguere in modo oggettivo tra funzione e supporto.

Spesso si tende a identificare la consulenza con il professionista e il servizio con l'impresa.

**Ma il Codice dei contratti ci dice che il professionista è a tutti gli effetti un operatore economico.**

Il vero discrimine non è la forma giuridica, ma l'organizzazione della prestazione: anche un professionista può rendere un servizio se opera con una struttura organizzata.

**Altrimenti arriviamo a un paradosso:**

**la stessa dichiarazione IVA diventa servizio se affidata a una società e consulenza se svolta da un professionista (ad esempio commercialista) quando in realtà l'oggetto della prestazione è identico.**

**Con il rischio, peraltro, di indurre ad affidare a società di capitale delle consulenze «mascherate da servizi»**



Dott. Marco  
CASTELLANI

## ***Requisito soggettivo***

---

👉 Giurisprudenza:

- **appalto** → organizzazione di mezzi
- **incarico** → prestazione personale

🔴 **Letture tradizionale**

- impresa → servizio
- professionista → consulenza

⚠️ **Problema**


questa distinzione è **troppo semplificata**

👉 Codice dei contratti (art. 66):

- operatori economici =
  - imprese
  - professionisti
  - studi associati

🔴 **Conseguenza**

il professionista può essere **operatore economico**



Dott. Marco  
CASTELLANI

## ***Requisito soggettivo***


### **Punto chiave**

non conta la forma giuridica ma la **capacità organizzativa**

### elementi tipici:

- struttura di studio, collaboratori, strumenti informatici, processi standardizzati

### **Esempio**

-  servizi fiscali / contabili: dichiarazioni IVA, adempimenti periodici, elaborazioni massive

### **Conseguenza**

possono essere resi come **servizi organizzati**

### **Distinzione corretta**

 NON:

- professionista = consulenza

- impresa = servizio

✓ MA:

- prestazione personale → incarico

- prestazione organizzata → servizio

**anche un professionista può rendere un servizio se opera con organizzazione**



## ***Il ruolo dei revisori negli incarichi di consulenza***

---

Oggi il revisore è chiamato a fare un salto di qualità: non può limitarsi a un controllo formale, ma deve entrare nel merito degli affidamenti, verificando la corretta qualificazione e il rispetto del principio di autosufficienza. Il vero valore del revisore non è nel controllo ex post, ma nella capacità di prevenire errori.

La norma **attribuisce al revisore un ruolo preciso**: gli incarichi di consulenza devono essere accompagnati da una valutazione dell'organo di revisione (enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti). Questo significa che il revisore non interviene dopo, ma è parte del procedimento. E questo vale indipendentemente dall'importo.

“Oggi il revisore è chiamato a fare un salto di qualità: non può limitarsi a un controllo formale, ma deve entrare nel merito degli affidamenti, verificando la corretta qualificazione e il rispetto del principio di autosufficienza. Il vero valore del revisore non è nel controllo ex post, ma nella capacità di prevenire errori.”

## ***Il ruolo dei revisori come presidio di legalità sostanziale***

👉 I revisori dei conti sono chiamati a esprimere pareri in relazione all'assunzione di consulenze da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 1, c. 42, della L. 30 dicembre 2004, n. 311:

*“L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studi o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi ... **in ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti.***

*L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”.*

## ***Il ruolo dei revisori come presidio di legalità sostanziale***

---

👉 Non solo controllo formale

👉 Ma verifica su: legittimità dell'affidamento, corretta qualificazione (servizio / consulenza), rispetto del principio di autosufficienza

👉 Parere obbligatorio per:

•incarichi di consulenza - ex art. 7 d.lgs. 165/2001

### 🔴 **Precisazione**

•la soglia dei 5.000 € (cassa ed IVA incluso) rileva solo per trasmissione alla Corte, NON per l'obbligo di controllo

👉 Nei casi dubbi:

l'ente dovrebbe sempre **interpellare preventivamente il revisore, anche informalmente.**

### 🎯 **Obiettivi**

•prevenire rilievi della Corte, evitare errori di qualificazione, ridurre il rischio di danno erariale

👉 Adozione di **linee guida interne** per:

•verifica impossibilità utilizzo personale, distinzione servizio / consulenza, motivazione dell'affidamento, durata e contenuto dell'incarico




Dott. Marco  
CASTELLANI

## *Il ruolo dei revisori*

### **Vantaggi**

- uniformità delle procedure, tracciabilità delle decisioni, tutela dei responsabili

 Il revisore può inoltre effettuare:

- controlli a campione sugli incarichi
- verifica reiterazione affidamenti
- analisi della spesa per consulenze

### **Focus**

- incarichi ripetuti
- attività ordinarie esternalizzate
- carenza motivazione

 Coordinamento con:

• **art. 147-bis TUEL**

→ controllo di regolarità amministrativa - contribuire a **prevenire l'errore**

### **Logica**

sistema integrato di controlli



## ***Il ruolo dei revisori***

---

👉 presidio su:

- equilibri
- spesa
- correttezza degli affidamenti

### **Cosa deve fare il revisore**

- ✓ esprimere parere sempre
- ✓ verificare la qualificazione
- ✓ richiedere coinvolgimento preventivo nei casi dubbi
- ✓ suggerire linee guida interne
- ✓ riscontro su obblighi di pubblicazione (condizione necessaria per il pagamento)
- ✓ effettuare controlli a campione

## ***Il ruolo dei revisori***

---

1. Le attività oggetto dell'incarico  rispondono  non rispondono ad un obiettivo dell'Amministrazione dichiarato nel DUP/PEG – programma degli incarichi;
2. Le prestazioni professionali per la realizzazione delle attività  sono  non sono prestazioni con caratteristiche peculiari, da realizzarsi in un periodo di tempo determinato e comportanti intervento con elevati contenuti professionali;
3. Le particolari prestazioni professionali richieste per la realizzazione dell'attività:  
 possono essere effettuate da specifica unità organizzativa dell'Amministrazione, in quanto tale struttura è presente come \_\_\_\_\_;  
 non possono essere effettuate da specifica unità organizzativa dell'Amministrazione, in quanto tale struttura è assente;
4. Le particolari prestazioni professionali richieste per la realizzazione dell'attività:  possono essere effettuate da specifica risorse umane in forza all'Amministrazione, in quanto vi sono nella stessa figure professionali in grado di realizzarle;  
 non possono essere effettuate da specifica risorse umane in forza all'Amministrazione, in quanto non vi sono nella stessa figure professionali in grado di realizzarle;
5. L'incarico professionale che deve essere conferito è temporaneo:  sì  no

## ***Il ruolo dei revisori***

---

6. L'incarico professionale che deve essere conferito  ha  non ha un quadro economico di riferimento coerente con la complessità e differenziazione delle attività richieste.
7. Per l'affidamento dell'incarico professionale è stata effettuata una procedura comparativa  si  no
8. Esistenza del disciplinare di incarico:  si  no
9. Curriculum professionale allegato  si  no.
10. Attestazione della copertura finanziaria:  si  no

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



Dott. Marco  
CASTELLANI